



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

LA RETTRICE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 – prot. n. 207006;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 16 settembre 2020, n. 991 – prot.n. 134679;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405 – prot. n. 35026;

VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con Decreto rettorale 18 gennaio 2022, n. 61 – prot. n. 8816 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto rettorale 15 novembre 2021, n. 1711 – prot. n. 301648, con cui è stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento di Ateneo delle Scuole;

VISTA il testo del nuovo Regolamento di Ateneo delle Scuole licenziato dal gruppo di lavoro di cui al Decreto rettorale 15 novembre 2021, n. 1711 – prot. n. 301648;

ACQUISITO il parere espresso dal Comitato tecnico – amministrativo nella seduta del 17 giugno 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022;

VISTA la delibera del Senato accademico nella seduta del 20 luglio 2022, con cui viene approvato il Regolamento, con la contestuale introduzione, del comma 3 all'art. 17,

DECRETA



è emanato il *Regolamento di Ateneo delle Scuole*, nel seguente testo, che abroga e sostituisce il Regolamento di Ateneo delle Scuole di cui al Decreto rettorale 18 gennaio 2022, n. 61 – prot. n. 8816 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Regolamento di Ateneo delle Scuole

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento, l'accorpamento e la soppressione delle Scuole di Ateneo istituite ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

Articolo 2 (Istituzione delle Scuole)

1. La Scuola è la struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale e a ciclo unico, nelle Scuole di specializzazione, nonché di gestione dei relativi servizi.

2. La Scuola è costituita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto dell'Ateneo e dell'articolo 59 del regolamento generale di Ateneo.

3. La delibera che propone la costituzione della Scuola, assunta di concerto dai Consigli di tutti i Dipartimenti interessati, contiene:

a) l'elenco dei corsi di studio e delle eventuali Scuole di specializzazione coordinati dalla Scuola;

b) il numero dei componenti il Consiglio della Scuola, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4;

c) uno specifico e motivato progetto di razionalizzazione e coordinamento delle relative attività didattiche;

d) l'indicazione delle eventuali disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Scuola, nel rispetto dello Statuto dell'Ateneo e del presente



regolamento;

e) l'individuazione del Dipartimento di afferenza amministrativa della Scuola, cui spettano gli atti esecutivi di gestione del budget relativo alla Scuola stessa.

Articolo 3 (Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola: il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 31, comma 4, dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 4 (Consiglio della Scuola: composizione)

1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

a) i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, o loro delegati;

b) una rappresentanza di professori e ricercatori in numero non superiore al 10% dei professori e ricercatori membri di ciascuno dei Consigli di Dipartimento aderenti alla Scuola, determinata sulla base del numero di corsi di studio coordinati dalla Scuola relativi all'ultimo triennio, scelti con le modalità di cui al comma 2; la rappresentanza contiene altresì una quota di membri determinata sulla base del numero delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola, fino a un massimo di cinque, e riservata ai Direttori delle Scuole di specializzazione;

c) da una rappresentanza elettiva di tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio ivi coordinati, in numero corrispondente al 15% della rappresentanza dei professori e ricercatori di cui alla lettera b), arrotondato all'unità superiore. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. I rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. I Consigli di Dipartimento, nella composizione limitata ai soli professori e ricercatori, individuano tra i propri membri la rappresentanza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, secondo il seguente ordine di priorità:

a) Presidenti dei corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di



riferimento di detti corsi, e Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola;

b) Presidenti dei corsi di studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati;

c) componenti delle Giunte dei Dipartimenti, coordinatori dei corsi di dottorato, responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. Qualora il numero degli aventi diritto sia superiore al numero dei posti restanti da individuare si procede a elezione. Possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei corsi di studio ivi coordinati.

3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di corso di studio e dei Direttori delle Scuole di specializzazione di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio della Scuola i Presidenti dei corsi di studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione che hanno, rispettivamente, il maggior numero di studenti iscritti.

4. In ogni caso sono invitati alle sedute del Consiglio della Scuola i Presidenti dei corsi di studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola e non rappresentati nel Consiglio; i regolamenti delle singole Scuole possono individuare ulteriori soggetti da invitare in modo permanente o per singole sedute del Consiglio in relazione agli argomenti trattati. Tutti i soggetti invitati ai sensi del presente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. Ogni triennio, prima delle elezioni dei nuovi Consigli delle Scuole, il Senato accademico determina il numero dei membri del Consiglio di ciascuna Scuola e la ripartizione degli stessi tra i Dipartimenti, tenendo conto di un equo temperamento atto a garantire la rappresentatività del Consiglio della Scuola in relazione ai Dipartimenti aderenti.

6. I rappresentanti designati ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo durano in carica tre anni. I rappresentanti eletti ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del presente articolo sono rieleggibili una sola volta.

7. Ove un Presidente di corso di studio o un Direttore di Scuola di specializzazione cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, decadono dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Presidente del corso di studio o il nuovo Direttore della Scuola di specializzazione, se membro dello stesso Consiglio di dipartimento. Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di



appartenere alle categorie indicate all'articolo 31, comma 2, lettera *b*), dello Statuto dell'Ateneo o, comunque, dalla carica, si procede entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 5 **(Consiglio della Scuola: modalità di funzionamento)**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola.
2. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti con l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.
3. La partecipazione al Consiglio della Scuola non può costituire oggetto di delega, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento per i Direttori di Dipartimento.
4. All'inizio della seduta le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio.
5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un *quorum* diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nella legge o nello Statuto dell'Ateneo; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
7. Il regolamento interno della Scuola può prevedere la costituzione di Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche, nonché la nomina di delegati per il coordinamento di determinati servizi e compiti.

Articolo 6 **(Consiglio della Scuola: competenze)**

1. Spettano al Consiglio della Scuola:



- a)* la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, anche in sede decentrata o nell'ambito di accordi internazionali, dei corsi di studio, alla loro modifica e soppressione, e quindi la trasmissione delle relative proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- b)* il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale e approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *i)*, dello Statuto dell'Ateneo;
- c)* la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche e degli eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea coordinati dalla Scuola, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio ai fini di quanto previsto all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto dell'Ateneo; con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è definita la disciplina attuativa delle previsioni contenute nella presente lettera;
- d)* il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola, ivi comprese le eventuali Scuole di specializzazione da essa coordinate;
- e)* la gestione dei servizi comuni per la didattica, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento;
- f)* la promozione e il coordinamento di attività e iniziative relative alla qualità della didattica;
- g)* la formulazione di proposte al Senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti;
- h)* la proposta, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, del regolamento interno della Scuola, ai sensi degli articoli 4, 30 comma 4 e 50 dello Statuto dell'Ateneo;
- i)* ogni altra competenza che la legge o lo Statuto assegni alle Scuole.

Articolo 7
(Presidente della Scuola)



1. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari membri del Consiglio della Scuola e comunque tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei corsi di studio ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni solari e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione utile del Consiglio che è convocata, a tal fine, dal decano fra i professori ordinari membri del Consiglio, entro venti giorni dal decreto di nomina di cui all'articolo 4 comma 1, del presente regolamento. Qualora il Presidente cessi dalla carica, il decano provvede sollecitamente, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Il ballottaggio è valido se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. È eletto chi riporta il numero più alto di voti.

4. Il Presidente rappresenta la Scuola e ne promuove, indirizza e coordina le attività istituzionali. Vigila sul buon andamento delle attività didattiche, riferendone almeno due volte l'anno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 8. Adotta gli atti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio, e ne riferisce al Consiglio medesimo per la ratifica nella riunione immediatamente successiva.

5. Il Presidente della Scuola nomina un vice Presidente, ove il regolamento interno della Scuola non preveda una diversa modalità di designazione. In ogni caso il Vice presidente è scelto tra i docenti membri del Consiglio della Scuola. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita funzioni da questo delegate, nei casi e con i limiti fissati dal regolamento interno della Scuola.

Articolo 8 **(Commissione paritetica docenti-studenti)**

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, dello Statuto dell'Ateneo presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti (nel seguito dell'articolo: Commissione paritetica) quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.



2. Salvo diversa disposizione del regolamento interno della Scuola, la Commissione paritetica è composta da un docente e da uno studente per ciascun corso di studio afferente alla Scuola. Il regolamento interno della Scuola può prevedere la presenza nella Commissione paritetica di docenti e studenti delle Scuole di specializzazione.
3. I componenti della Commissione paritetica sono designati dai Consigli dei corsi di studio tra i propri componenti, rispettivamente:
 - a) da e tra i professori e ricercatori;
 - b) da e tra i rappresentanti degli studenti.
4. I componenti della Commissione paritetica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo durano in carica per tre anni; quelli di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo durano in carica due anni. Tutti i componenti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
5. La funzione di componente della Commissione paritetica è incompatibile con le cariche di Presidente di Consiglio di corso di studio, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio della Scuola, membro del Gruppo di riesame.
6. La Commissione paritetica elegge il suo Presidente tra i professori membri della Commissione stessa.
7. Il Presidente convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione paritetica. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.
8. La Commissione paritetica:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - d) redige una relazione annuale che comprende proposte al Nucleo di valutazione dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.



Articolo 9 (Organizzazione dei servizi)

1. La Scuola, nell'ambito delle competenze e delle funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, cura lo svolgimento dei servizi per la didattica, con particolare riferimento alle attività a supporto della programmazione didattica annuale, ai tirocini, all'orientamento, all'internazionalizzazione e al supporto agli organi della Scuola e dei corsi di studio, avvalendosi delle risorse e degli strumenti organizzativi e gestionali messi a disposizione dell'Ateneo.
2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto degli eventuali indirizzi e proposte di cui all'articolo 31-*bis* dello Statuto dell'Ateneo, si provvede alla specifica individuazione dei servizi per la didattica e si individuano le modalità attraverso le quali sono assicurate alle Scuole le risorse e gli strumenti organizzativi e gestionali.
3. La delibera di cui al comma 2 del presente articolo può individuare principi e criteri sulla base dei quali le Scuole, i Dipartimenti ad essa aderenti e l'amministrazione centrale definiscono protocolli di gestione dei servizi didattici, al fine di attuare il coordinamento funzionale e la razionalizzazione delle attività amministrative di competenza della Scuola.

Articolo 10 (Proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola sono deliberate dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, sentiti comunque gli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti e sono trasmesse alla Scuola ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera *a*), dello Statuto dell'Ateneo.
2. Il Consiglio della Scuola, qualora non intenda esprimere un parere positivo, ovvero esprimere un parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta può chiedere un motivato riesame della proposta di cui al comma 1 del presente articolo. I Dipartimenti sono tenuti a deliberare nuovamente sulla proposta con la stessa procedura. La Scuola, quindi, inoltra al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione la proposta, trasmessa dai Dipartimenti, corredata del proprio motivato parere.



Articolo 11

(Rapporti con i corsi di Studio. Programmazione didattica annuale)

1. Ai sensi del presente articolo, per “Dipartimento interessato” si intende qualsiasi Dipartimento al quale afferiscono professori e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari coinvolti nell’offerta formativa dei corsi di studio.
2. I Consigli dei corsi di studio formulano le proposte relative al piano annuale delle attività didattiche. Tali proposte sono trasmesse ai Dipartimenti e alle Scuole. Le Scuole, entro il termine di quindici giorni, ne verificano la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico, segnalando ai Dipartimenti interessati eventuali problemi di copertura degli insegnamenti.
3. Il Dipartimento interessato approva il piano annuale, tenendo conto delle eventuali segnalazioni di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento può deliberare in modo difforme rispetto alle indicazioni delle Scuole, con adeguata motivazione, dandone tempestiva comunicazione alla Scuola. Il Consiglio della Scuola, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può segnalare al Senato accademico la mancata osservanza di requisiti essenziali dell’offerta formativa.
5. Qualora nel corso dell’anno accademico emerga la necessità di apportare modifiche al piano annuale delle attività didattiche per sopravvenute esigenze oggettive non rilevabili al momento dell’approvazione, la proposta del Consiglio di corso di studio è trasmessa al Dipartimento competente e alla Scuola. In tal caso il termine previsto dal comma 1 del presente articolo per la verifica da parte della Scuola è ridotto a cinque giorni, decorsi i quali il Consiglio di Dipartimento può deliberare comunque.

Articolo 12

(Variazione del Dipartimento di afferenza amministrativa)

1. Successivamente alla costituzione della Scuola, il Dipartimento di afferenza amministrativa, così come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e), del presente regolamento, può essere diversamente individuato mediante una delibera conforme dei Dipartimenti aderenti alla Scuola. In ogni caso il Dipartimento di afferenza



amministrativa non può essere modificato nel triennio successivo alla sua individuazione.

Articolo 13 (Regolamento interno)

1. Ciascuna Scuola si dota di un proprio regolamento interno contenente disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della stessa, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Articolo 14 (Funzioni assistenziali)

1. Ove, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo, alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Scuola assicura il coordinamento dei compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

2. Ai fini di cui al comma precedente è istituito all'interno della Scuola un apposito Comitato consultivo disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo il regolamento interno della Scuola prevede l'integrazione della rappresentanza nel Consiglio della Scuola, ai soli fini del coordinamento didattico, con la partecipazione di membri eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento anche tra i responsabili delle attività assistenziali.

Articolo 15 (Accorpamento, soppressione delle Scuole)

1. Due o più Scuole possono essere accorpate, su proposta di almeno due dei Dipartimenti che ne hanno proposto rispettivamente l'istituzione, previa acquisizione del parere dei Consigli dei Dipartimenti aderenti e dei Consigli delle Scuole interessate, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, garantendo la continuità dell'offerta formativa.



2. La Scuola può essere soppressa su proposta di almeno uno dei Dipartimenti che l'hanno costituita, previa acquisizione del parere degli altri Dipartimenti aderenti e del Consiglio della Scuola interessata, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Sono contestualmente adottati in ogni caso i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'offerta formativa.

Articolo 16 (Elenco delle Scuole)

1. L'elenco delle Scuole dell'Ateneo, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è contenuto nell'articolo 36, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 17 (Abrogazione del D.R. 18 gennaio 2022, n. 61)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di Ateneo delle Scuole di cui al decreto rettorale 18 gennaio 2022, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 2 del presente regolamento, rimangono in vigore l'articolo 7 e l'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto rettorale 18 gennaio 2022, n. 61.

3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 14 comma 2, rimane in vigore l'articolo 12 del Decreto rettorale 18 gennaio 2022, n. 61, con le seguenti modifiche riferite al comma 2:

- a) il Comitato consultivo è presieduto dalla Rettrice;
- b) del Comitato consultivo fanno parte il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana e i Direttori dei Dipartimenti dell'area bio-medica dell'Ateneo;
- c) il Rettore può invitare alle riunioni del Comitato componenti ulteriori anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Articolo 18
(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'*Albo Ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci